famiglia di origine e/o sulla disponibilità di borse di studio, e, in alcuni casi, sulla possibilità di svolgere lavoretti parallelamente allo studio.

Nonostante l'Italia risulti secondo i dati OCSE relativi al 2011, dopo il Regno Unito e i Paesi Bassi la terza nazione europea con le tasse universitarie del sistema pubblico più elevate, con una media annuale superiore a €1.100 (OECD, 2011), questo Paese segna però un altro record di trend opposto. Assieme alla Germania e alla Finlandia, l'Italia è infatti il solo Paese OCSE che equipara gli studenti internazionali non comunitari (oltre a quelli comunitari, come nel resto dei Paesi), a quelli nazionali, sia nelle quote di iscrizione, sia nell'accesso alle misure relative al diritto allo studio (OECD, 2014; per maggiori dettagli, si rimanda al capitolo 1 in questo rapporto). Va da sé che per alcuni gruppi di studenti, provenienti da Paesi a basso reddito o da famiglie con redditi modesti, quindi con ridotte disponibilità economiche da parte della famiglia di origine, e/o per coloro che sono iscritti in corsi di studio che richiedono un forte impegno di studio (come in Medicina) e che quindi difficilmente riescono a svolgere un lavoro, l'accesso a sussidi sia uno strumento essenziale per mantenersi durante gli studi.

In Italia i criteri relativi agli interventi per il diritto allo studio sono stabiliti da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001[39]. L'articolo 13 di tale Decreto prevede che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedano, a parità di trattamento con gli studenti italiani e sulla base degli stessi requisiti economici e di merito, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, quali borse di studio, servizi abitativi, esoneri dal pagamento delle tasse di iscrizione, accesso agevolato alle mense universitarie.

E' stato il Testo Unico sull'immigrazione del 1998[40]ad affermare per la prima volta in maniera esplicita il principio della parità di trattamento tra studenti italiani e stranieri, eliminando il precedente principio di reciprocità tra gli Stati. La parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano è stata introdotta con l'obiettivo iniziale di evitare trattamenti differenziati a danno delle seconde generazioni di immigrati, le quali non accedono automaticamente alla cittadinanza italiana in ragione delle condizioni restrittive che ne regolano l'acquisizione, fondate sul principio dello *ius sanguinis* (EMN, 2013: 43).

> "Sull'Italia ho avuto qualche informazione tramite internet, ma l'importante era arrivare in una città in cui avere agevolazione e la possibilità di andare avanti con gli studi senza, dover lavorare di notte, con il rischio di non riuscire a dare gli esami…quindi era proprio questo l'obiettivo." (studente camerunese, Medicina e Chirurgia, 6° anno Università degli studi di Torino)

Oltre ai costi di iscrizione all'università, gli studenti devono affrontare le spese relative ai libri di testo e del materiale didattico, dell'affitto dell'alloggio, delle spese per la casa, per gli alimenti, il trasporto, l'abbigliamento, la comunicazione, il tempo libero, nonché per l'assicurazione sanitaria e per il permesso di soggiorno. Per questo motivo, il costo della vita del Paese dove sceglieranno di compiere gli studi contribuisce in misura significativa a guidare le scelte degli studenti internazionali, in particolare per coloro che non possono

[39] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Cfr. http://attiministeriali.miur.it/anno- 2001/aprile/dpcm-09042001.aspx.

[40] Legge "Turco-Napolitano" n. 40/1998. Successivamente, la presenza di studenti non comunitari nelle università è stata regolata dal D.P.R. n. 394/1999 (Decreto di attuazione del T.U. sull'immigrazione del 1998), dalle modifiche introdotte dalla Legge n. 189/2002 e, attualmente, dal suo Regolamento di attuazione (D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334/2004) (EMN, 2013: 20).